



## **TRIBUNALE di PERUGIA**

### **Prima Sezione Civile**

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Maria Letizia Lupo	Presidente
dott. Claudio Baglioni	Giudice
dott.ssa Ilenia Micciché	Giudice rel.est.

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta dal giudice relatore all'udienza del 5 aprile 2017 nel procedimento ex art. 709 *ter* c.p.c., iscritto al n. 1246/17 R.G., promosso da **(A)** (avv. G. ... ) nei confronti di **(B)** (avv.ti ... e ...);

### **PREMESSO**

Che con ricorso depositato il 20.02.17 **(A)** ha premesso che dalla relazione con **(B)** è nato, il ... , il piccolo **(C)** e che, dopo la fine della relazione e della convivenza, con ordinanza n. 253/16, l'intestato Tribunale aveva disciplinato le questioni relative al figlio minore, disponendone l'affido condiviso ad entrambi i genitori e la collocazione prevalente presso la madre, regolamentando le modalità di visita del padre e ponendo a suo carico un assegno mensile di mantenimento;

che la **(A)** ha aggiunto essere sopravvenuto con l'ex compagno un contrasto riguardo alla iscrizione del figlio al prossimo anno di scuola dell'infanzia, avendo il padre manifestato la propria volontà di iscriverlo presso l'istituto privato "**(X)**" in **(Z)** e volendo invece essa iscriverlo alla scuola dell'infanzia di **(Y)**, ove il bambino è già iscritto e che sta frequentando;

che la **(A)** ha chiesto ordinarsi l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di **(Y)** anche per il prossimo anno, deducendo che il bambino aveva stabilito significativi legami con i compagni e le educatrici, che sarebbe contrario al suo interesse sradicarlo dall'ambiente scolastico già frequentato e che l'iscrizione a **(Z)** comporterebbe difficoltà logistiche, anche tenuto conto

della propria necessità di spostarsi frequentemente in tutta l'Umbria per motivi di lavoro, oltre che maggiori consistenti oneri economici;

che **(B)**, costituitosi, per chiedere ordinarsi l'iscrizione del figlio alla scuola "**(X)**" ha riferito che in passato la ricorrente aveva prestato il proprio gradimento (...), anche per la modalità bilingue della giornata scolastica, e che l'iscrizione alla scuola di **(Y)** era stata fatta solo in via cautelativa; ha aggiunto che nella scuola di **(Y)**, a causa della inaccessibilità del giardino, era precluso ai bambini di poter passare tempo all'aperto a contatto con la natura e che la ricorrente stava antepoendo il proprio volere al preminente interesse del figlio; ha dedotto la strumentalità delle motivazioni addotte a sostegno del ricorso ed ha dichiarato di essere disposto a sostenere per intero il costo delle rette mensili;

che all'udienza del 5.04.17, ove comparivano personalmente le parti insistendo nelle rispettive difese, i difensori discutevano la causa, che veniva rimessa alla decisione del Collegio;

#### **OSSERVA**

Il presente procedimento rientra nell'ambito delineato dall'art. 709 *ter* c.p.c., norma di riferimento per il caso di contrasto tra i genitori separati, anche solo di fatto, in ordine alle scelte da assumersi nell'interesse del figlio minore, che investe il Tribunale della decisione in luogo degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel merito, il Collegio aderendo ad un consolidato orientamento della giurisprudenza, rileva come nell'ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all'iscrizione del figlio nella scuola, debba essere privilegiata l'istruzione pubblica, trattandosi di scelta "neutra", espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicitazione principale del diritto costituzionale ex art. 33 comma II cost.

Dunque, a fronte dell'accertato conflitto genitoriale in merito alla scelta tra scuola pubblica e privata, il Tribunale non può che indicare la scuola pubblica, dovendosi ritenere l'istruzione pubblica quella cui i minori devono accedere anche obbligatoriamente fino al sedicesimo anno di età.

Tale conclusione si desume anche dalla struttura dell'ordinamento scolastico gratuito e universale solo con riferimento alla scuola pubblica, mentre la scuola privata impone il pagamento di rette e, soprattutto, l'adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione educativa (o religiosa) che possono non essere condivisi dai genitori, e

rispetto ai quali il Tribunale investito della scelta non può esprimere preferenze attenendo tali opzioni a scelte personalissime rimesse al solo consenso dei genitori. Né d'altra parte può ritenersi che a fronte di una pregressa adesione verbale alla scelta futura della scuola privata, i genitori siano obbligati a rispettare tale scelta, come se fosse vincolante; essi, invero, sono chiamati a rinnovare il consenso per i cicli di studio successivi, ben potendo una determinata impostazione didattica ovvero educativa essere condivisa, come forse avvenuto nel nostro caso, nell'ottica del nucleo familiare unito e non anche dopo, nella fase della disgregazione.

Va anche detto che le istituzioni scolastiche diverse da quelle pubblica (paritarie, private in generale o (...)) possono incontrare il favore del giudice nella risoluzione del conflitto ove emergano elementi precisi e peculiari che rendano in concreto preferibile, nell'interesse del minore, la frequentazione di una scuola diversa da quella pubblica o vi siano evidenti controindicazioni all'interesse del minore nella frequentazione della scuola pubblica; si pensi, ad esempio, alla necessità di preservare il valore della continuità scolastica, o alla necessità di far seguire il bambino da insegnanti specializzati o che applichino un metodo di insegnamento precipuamente finalizzato a sostenere specifiche, accertate, difficoltà di apprendimento, di socializzazione, di inserimento.

Nel nostro caso, non vi sono esigenze peculiari che rendano anche solo in astratto preferibile per **(C)** l'iscrizione alla scuola (...), né specifiche controindicazioni alla scuola pubblica che legittimino la deroga alla regola generale. Non vi è di certo l'esigenza di garantire la continuità scolastica, dal momento che il piccolo è già iscritto e sta frequentando la scuola dell'infanzia pubblica, né vi sono lacune o *deficit* di sorta che rendano indispensabile ricorrere ad approcci educativi specifici o individualizzati. Nemmeno può ragionevolmente sostenersi che la scuola (...) sia in astratto migliore o meglio rispondente all'interesse del minore rispetto alla scuola pubblica, trattandosi - come detto - di valutazione del tutto soggettiva e personale che non può essere svolta dal Tribunale.

Alla luce di quanto detto, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso.

La particolare natura del giudizio e le esposte ragioni della decisione rendono opportuno far luogo alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

**P.T.M.**

Letto l'art. 709 *ter* c.p.c., così provvede:

Dispone che il minore **(C)** sia iscritto, per l'anno scolastico 2017/2018, alla Scuola dell'Infanzia di **(Y)**, Circolo Didattico di ..., salvo diverso accordo tra i genitori.

Spese processuali compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 aprile 2017.

Il Giudice relatore

*Ilenia Micciché*

Il Presidente

*Maria L. Lupo*

Depositato il 2 maggio 2017